

DIRETTIVA

"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni")

Frequently Asked Questions

(Le seguenti FAQ sono pubblicate ai fini dell'avvio della fase sperimentale della Direttiva Derivazioni.

Al termine di tale fase, le indicazioni riportate saranno integrate nel testo definitivo della Direttiva)

Aggiornamento al **21 marzo 2016**

Abbreviazioni

DD	=	Direttiva <i>"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni")</i>
CI	=	corpo/i idrico/i
DQA	=	Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE)
UI	=	Ufficio Istruttore
AdBPo	=	Autorità di bacino del F. Po
DCI	=	Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del F. Po
PdGPo	=	Piano di Gestione del bacino del F. Po
ARPA	=	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Nota:

- Le date tra parentesi indicano la data d'inserimento o dell'ultimo aggiornamento della risposta.

A) Definizioni e precisazioni

1) Su quale periodo va inteso il valore di portata media naturalizzata "Qn" da utilizzare (annuo, stagionale, mensile, ecc.)?

Per le derivazioni esercitate con continuità per tutto l'anno, la Qn media è riferita all'anno (solare).

Per le derivazioni con esercizio stagionale, la Qn media è da riferirsi al valore medio stagionale, calcolato sulla base dei valori medi mensili.

(ad esempio, nel caso della "stagione irrigua" il periodo da considerare è di norma, in assenza d'indicazioni specifiche, quello dal 1° aprile al 30 settembre)

2) Come si deve intendere "la più elevata portata massima derivabile" nel caso in cui sul CI insistano diversi prelievi sia ad uso idroelettrico che ad altri usi? (19/11/2016)

L'espressione riportata va intesa nel senso che, per la valutazione del "cumulo" da condurre, devono essere utilizzati i valori massimi di prelievo di ogni derivazione, componendoli come indicato dalla DD secondo la propria tipologia d'uso.

Quindi, su uno stesso CI:

- per tutti i prelievi idrici con restituzione integrale (o "non dissipativi"), come l'idroelettrico, va utilizzato il valore più elevato di portata massima derivabile tra quelli di tali derivazioni.
- per tutti i prelievi idrici privi di restituzione integrale (o "dissipativi"), va utilizzato la somma dei valori massimi di prelievo di ciascuna di tali derivazioni.

3) Cosa si intende per "scala di sottobacino" e "scala di bacino"? (01/04/2016)

I tre livelli di scala spaziale a cui vanno effettuate le verifiche di compatibilità delle derivazioni oggetto della DD si riferiscono al "corpo idrico", al "sottobacino" e al "bacino", a ciascuno dei quali corrisponde una determinata tipologia di verifiche e il conseguente soggetto competente ad effettuare tali verifiche.

Dando per assodata la definizione di CI, introdotta dalla DQA, ai fini della DD s'intende per:

- "sottobacino": la porzione di bacino idrografico sottesa dalla sezione terminale (ovvero la sezione di sbocco nel corso d'acqua di ordine inferiore) del corso d'acqua su cui insiste l'opera di presa della derivazione oggetto di valutazione. Nel caso della valutazione di derivazioni ricadenti sulle aste fluviali sopralacuali dei fiumi Toce, Adda, Oglio, Chiese e Sarca, il sottobacino s'intende sotteso alla foce nei rispettivi laghi Maggiore, di Como, d'Iseo, d'Idro e di Garda.
- "bacino": la porzione di bacino idrografico del F. Po sottesa da una delle seguenti sezioni: Isola S. Antonio, Piacenza, Cremona, Boretto, Borgoforte e Pontelagoscuro e dal Delta (intero bacino).

Ai fini della valutazione del cumulo delle derivazioni su corsi d'acqua artificiali e/o dei canali non classificati dal PdGPO, il "sottobacino" è costituito dall'intera asta.

4) Cosa si intende per derivazioni "senza restituzione integrale" e "con restituzione differita" (derivazioni "dissipative")? (24/12/2016)

Per tali definizioni si fa riferimento a quanto eventualmente indicato negli strumenti normativi vigenti (es. regolamenti regionali); in assenza di tali riferimenti, ai fini della DD si possono considerare derivazioni:

- "senza restituzione integrale" tutte le derivazioni che non reimmettono l'intera portata prelevata nel medesimo corso d'acqua;
- "con restituzione differita" tutte le derivazioni che prevedono un accumulo di risorsa idrica "V" superiore a 100.000 m³.

In prima approssimazione, vanno comunque considerate "con restituzione differita" anche le derivazioni caratterizzate da un volume di accumulo inferiore al limite di 100.000 m³ se tale volume è accumulabile mediamente in circa in 10 giorni di portata continuativa (ciò equivale a dire che il volume di accumulo V , in Mm³, può essere determinato con la seguente formula: $V = Q_n * 0,864$, dove Q_n è la portata media annua del CI nella sezione di presa, in m³/s).

Ai fini della loro identificazione, tali derivazioni sono definite come "dissipative".

5) Cosa s'intende per "autoconsumo" dell'energia prodotta da un impianto idroelettrico?

Per tale definizione va fatto riferimento a quanto indicato negli strumenti normativi vigenti (es. regolamenti regionali); in assenza di tale riferimento, si assume la descrizione riportata all'art. 35, comma 2, lett. "e", delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia: " ... *autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrare e destinate ad insediamenti residenziali) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche, nel caso in cui l'allacciamento alla rete di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici; ...*".

6) Nel caso di derivazioni da sorgenti, qual'è il CI interessato? (21/03/2017)

Il CI interessato nel caso di derivazioni da sorgente è il CI superficiale che origina dalla sorgente stessa.

Qualora tale CI non appartenga al Demanio Idrico (corsi d'acqua che non rientrano, in quanto marginali, nel reticolo idrografico soggetto alla normativa vigente e/o per i quali non è individuata l'Autorità Idraulica competente), per le derivazioni non dissipative insistenti su tale CI non si considera necessaria la valutazione ai sensi della DD.

7) Cosa s'intende per derivazione "a rilascio immediato", "che restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa" o che "non genera sottensione di tratti di alveo naturale"? (24/12/2016)

Premesso che ogni deviazione di deflusso idrico all'esterno dell'alveo fluviale originario o "ante-operam" comporta comunque una sottensione di alveo, al solo fine dell'applicazione della Direttiva Derivazioni s'intende per derivazione "a rilascio immediato" o "che restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa" o "che non genera sottensione di tratti di alveo naturale" quella derivazione nella quale la lunghezza del tratto di alveo fluviale tra la sezione di presa e la sezione di restituzione:

- è limitata al valore minimo imposto dall'ingombro delle strutture necessarie all'alloggiamento dei macchinari destinati allo sfruttamento della risorsa derivata e alle esigenze di corretta derivazione e restituzione delle portate prelevate, oppure, in particolare,
- non è incrementata da elementi quali condotte di adduzione, canali, ecc..

B) Aspetti metodologici e procedurali

1) Da dove derivano i criteri indicati nella DD per la valutazione della compatibilità delle derivazioni con lo stato di un CI?

I criteri di valutazione assunti nella DD derivano dalle analisi delle pressioni cumulate svolta dalle ARPA ai fini della costruzione e dell'aggiornamento del PdGPO illustrate nel Cap. 3 "*Analisi ed individuazione della significatività delle pressioni*" dell'Elaborato 2 del PdGPO.

2) Quali sono le istanze di nuova concessione, di rinnovo o di variante di concessione di derivazione sulle quali la DD ha effetto vincolante?

La DD si applica obbligatoriamente con valore vincolante a tutte le istanze di concessione presentate all'Amministrazione concedente a partire dal 13 gennaio 2016 compreso.

Tuttavia, poiché la DD risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12*bis* del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006, si evidenzia l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso.

3) Come devo utilizzare i parametri e le soglie riportate nella DD per valutare il cumulo degli impatti dei prelievi in presenza di diverse tipologie di derivazioni che insistono sul medesimo CI (diverse da quella oggetto dell'istanza)?

L'impatto di una o più derivazione su un CI prescinde dalla tipologia di uso.

Pertanto, nella valutazione del cumulo degli impatti devono essere considerate tutte le tipologie presenti.

4) La DD si applica anche agli attingimenti?

La DD si applica a tutte le tipologie di derivazione, nessuna esclusa.

5) Come la DD tiene conto del “divieto di deterioramento” per ogni singola componente di stato ambientale del CI (e non solo per il suo stato complessivo)? (vedi sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 74/15 del 1° luglio 2015)

Il metodo ERA utilizzato nella DD non viene applicato sulla base di una valutazione complessiva e globale dell'impatto della derivazione, bensì (come indicato al par. "2.1 *Definizione del rischio ambientale*" della Direttiva) partendo da una quantificazione numerica dell'impatto della derivazione su ognuno dei parametri ambientali indicati dalla DQA influenzati da una derivazione d'acqua.

Tale quantificazione numerica, che deriva da criteri adottati nel PdGPO, consente di confrontare i valori d'impatto della derivazione con opportune soglie e d'individuare quindi il livello d'impatto della derivazione sul CI; di conseguenza, incrociando (mediante il metodo ERA adottato) tale livello con lo stato di qualità attuale del CI, è possibile valutare la compatibilità della derivazione in esame.

E' pertanto evidente che la variazione "significativa" (tale cioè da indurre il superamento della soglia relativa) di un parametro di qualità ambientale dovuto alla

derivazione si ripercuote automaticamente sulla valutazione finale della compatibilità della derivazione stessa.

D'altra parte, come precisato al par. 3.2 dell'Allegato 1, tra diversi livelli d'impatto dei vari parametri influenzati da una derivazione, per l'applicazione del metodo ERA dovrà sempre essere considerato il più elevato di essi.

Il problema non si pone peraltro nel caso delle acque sotterranee, dove l'influenza delle derivazioni è limitata al solo parametro idrologico.

Alla luce di ciò, è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all'andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere considerata coerente con il divieto sopra richiamato e, in ultima analisi, con la DQA.

6) Come considero una derivazione che restituisce integralmente le portate derivate per uso non idroelettrico?

Ai fini della DD, in questo caso la derivazione va trattata con i medesimi criteri indicati per le derivazioni a scopo idroelettrico.

7) Qual'è il soggetto istruttore nel caso delle derivazioni da CI interregionali?

L'art. 89, comma 2, del D. Lgs. 112/1198 (il cd. "*Decreto Bassanini*") "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" dispone: "2. *Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.*".

Oltre che nel caso della mancanza dell'intesa, l'AdBPo potrà eventualmente intervenire nel procedimento su esplicita richiesta delle Regioni interessate.

8) Nella valutazione di una derivazione, come tiene conto, la DD, degli effetti delle derivazioni a monte del CI interessato? (01/04/2016)

Le valutazioni introdotte dalla DD non devono tenere conto in modo diretto delle derivazioni a monte di un CI in quanto esse sono finalizzate a verificare la compatibilità della derivazione sui CI direttamente interessati (e sul sottobacino di appartenenza).

Le ricadute delle derivazioni a monte di uno o più CI interessati da una nuova derivazione sono infatti già prese in conto nello stato di qualità ambientale indicato nel PdGPo.

Unica eccezione a tale regola è il caso delle derivazioni idroelettriche che restituiscono nel CI interessato dalla valutazione, che vanno invece considerate in sede di calcolo dell'impatto del cumulo di derivazioni.

9) Quali sono i casi in cui la DD non sostituisce la valutazione "ex ante" dell'AdBPo e va pertanto obbligatoriamente chiesto il relativo parere? (01/04/2016)

Con l'introduzione della DD, in base di quanto indicato nel par. "5.4 *Le valutazioni ex ante a scala di bacino*" del documento "*Aspetti metodologici e procedurali*" della DD, sono significativi anche alla scala del bacino del fiume Po solo gli effetti delle derivazioni da acque superficiali caratterizzate dall'essere "senza restituzione integrale" o "con restituzione differita" (come definite nella FAQ n. A4), indipendentemente dall'entità del prelievo e dall'esito della valutazione ERA.

In questi casi, come indicato nelle tabelle del par. "5.3 *Tematiche valutate in sede di istruttoria*" dello stesso documento, la valutazione "ex ante" non può svolgersi alla sola scala locale o di sottobacino, ma deve riguardare anche la scala del bacino complessivo del fiume Po.

A tale scopo, la valutazione condotta con la DD non è sufficiente da sola a garantire la compatibilità della/e derivazione/i ed è pertanto necessaria un'espressione dell'AdBPo per la valutazione di compatibilità "ex ante" a scala di bacino.

Oltre ai casi sopra richiamati, solo per le derivazioni per uso potabile o per uso geotermico con integrale restituzione che siano state valutate in "Esclusione" con il metodo ERA, sarà condotta dall'AdBPo e dalla Regione competente la valutazione "ex ante" nell'ambito dell'applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della DQA (art. 77 del D. Lgs. 152/2006).

10) Per la valutazione del "cumulo" di derivazioni, quali sono le derivazioni da considerare? (19/11/2016)

Le derivazioni da considerare per la determinazione del valore d'impatto del "cumulo" di derivazioni sono quelle dotate di atto di concessione, indipendentemente dalla loro posizione nel CI e dall'effettiva realizzazione.

Va altresì tenuto conto anche delle derivazioni il cui iter istruttorio, compresa l'eventuale Valutazione d'Impatto Ambientale, si sia concluso con esito favorevole, pur se ancora prive di atto di concessione.

11) Nel caso di domande di rinnovo e di variante di concessioni esistenti, può essere applicata l'ipotesi dello stato di qualità "elevato" ai corpi idrici "non tipizzati" in ambito collinare e montano previsto per le domande di nuova concessione? (19/11/2016)

L'ipotesi in questione può essere applicata.

In assenza di altri eventuali motivi ostativi, tale ipotesi è assunta in via provvisoria subordinatamente all'effettuazione della classificazione del CI e fino al termine del relativo monitoraggio; a tal punto, si dovrà procedere alla valutazione della derivazione proposta in base all'effettiva classificazione del CI e ai conseguenti provvedimenti definitivi sulla concessione.

Per quanto riguarda le istanze di variante di concessione, come specificato nel par. 3.2 della DD devono essere trattate come domande di nuova derivazione nel caso in cui comportino un incremento della pressione idromorfologica su uno o più CI; possono invece essere collocate direttamente nell'area "Attrazione" della matrice "ERA" negli altri casi.

12) Nel caso si debba effettuare l'approfondimento previsto dalla DD per una derivazione valutata in area "Repulsione", in quali contesti si possono applicare le linee guida della Regione Piemonte? (24/12/2016)

Le linee guida in questione possono essere direttamente utilizzate quale metodo di valutazione per tutte le piccole derivazioni idroelettriche in ambito montano.

Per tutte le altre tipologie di derivazione, qualora ricadano nell'area "Repulsione" del metodo ERA e richiedano pertanto un approfondimento della valutazione, si ricorda innanzitutto che la DD prevede l'utilizzo degli eventuali strumenti di determinazione degli impatti già utilizzati a scala regionale, o degli studi o delle indagini formalizzati (ovvero eseguiti secondo metodologie consolidate e riconosciute) basati sui criteri e sulle indicazioni fornite al Cap. 4 dell'Elaborato 2 del PdGPO.

Solo in assenza di tali strumenti, le linee guida possono essere adottate come semplice riferimento concettuale da utilizzare per identificare i potenziali comparti bersaglio degli impatti prodotti dalla derivazione, impatti la cui valutazione puntuale deve essere documentata in modo adeguato dal proponente.

C) Aspetti applicativi - Acque superficiali

1) A quale sezione di alveo fluviale devo riferire la valutazione del valore della "portata naturalizzata" "Qn"? (13/06/2016)

a) Per la valutazione dell'impatto della singola derivazione, a prescindere dalla presenza di altri prelievi sullo stesso CI, la portata naturalizzata va determinata nella sezione di effettivo prelievo. La scelta del metodo di calcolo deve essere basata su criteri di affidabilità e di ufficialità in relazione al contesto applicativo; in caso di applicazione di diversi metodi con livelli di affidabilità equivalenti, si assumerà, per il principio di precauzione, il valore più cautelativo.

b) Per la verifica dell'impatto di una singola derivazione su CI interessati non direttamente da essa a prescindere dalla presenza di altri prelievi incidenti su di essi (es. CI in cui ricade la restituzione, ma non la presa, di un nuovo impianto idroelettrico da valutare, oppure CI interamente sotteso), va utilizzato il valore che si riferisce alla sezione iniziale del CI interessato. Quanto alle modalità di calcolo si rinvia alle considerazioni conclusive del punto precedente.

c) Per la valutazione dell'impatto del cumulo di derivazioni, come definite dalla DD, salvo indicazioni più specifiche da parte delle singole Regioni, il valore di portata naturalizzata da utilizzare è quello definito per l'analisi delle pressioni sul CI d'interesse del PdGPO 2015 o, in assenza, quello relativo alla sezione finale del CI.

2) Nel caso di un CI in cui siano già presenti delle derivazioni, per determinare l'impatto del cumulo delle derivazioni si devono considerare le derivazioni presenti solo nel tratto di CI a valle della nuova derivazione o quelle presenti su tutto il CI? (01/04/2016)

Devono essere considerate tutte le derivazioni con opera di presa ricadente nel CI (ovvero anche quelle non influenzate, dal punto di vista idraulico, dalla derivazione in esame).

3) Come applico la DD nel caso di CI accorpati, cioè composti da più elementi distinti (diverse aste fluviali) del reticolo superficiale? (13/06/2016)

In applicazione del principio di precauzione, nel caso di CI accorpati, al fine di salvaguardare la funzionalità delle singole aste fluviali che lo compongono, la valutazione dell'impatto deve essere effettuata considerando sia l'intero corpo idrico, sia ogni singola asta fluviale interessata dalla nuova derivazione richiesta.

Per la valutazione si utilizzano le modalità e i parametri indicati dalla DD per i CI ordinari (costituiti cioè da una sola asta fluviale).

4) Che valutazioni devo condurre nel caso di CI superficiali già impattati da derivazioni? (19/11/2016)

Come indicato al par. "5.1. Valutazione dell'intervento" dell'Allegato 1 alla DD, la valutazione va condotta considerando l'impatto per le seguenti fattispecie:

- singolo impianto (quello proposto) a scala di CI (con utilizzo delle soglie della tabella 4.2 dell'Allegato 1 della DD);
- cumulo di derivazioni (esistenti più quello proposto) a scala di CI (con utilizzo delle soglie della tabella 4.1 dell'Allegato 1 della DD);

Cautelativamente, a tutela dell'ambiente si farà riferimento al risultato più restrittivo tra quelli delle due suddette fattispecie.

5) Per le derivazioni ad uso idroelettrico, il livello d'impatto dipende contemporaneamente da due parametri (un rapporto tra portate e un rapporto tra lunghezze): come ci si deve comportare nel caso in cui sia verificata solo una delle due condizioni?

Nel caso delle derivazioni ad uso idroelettrico, le tabelle di pag. 9 dell'Allegato 1 della DD consentono di definire il livello d'impatto della derivazione tenendo conto contemporaneamente dei due parametri.

6) Per valutare le derivazioni ad uso idroelettrico con condotta di adduzione, come ci si deve comportare nel caso in cui un impianto interessi diversi CI? (19/11/2016)

In questo caso va condotta la valutazione prevista dalla DD separatamente per i vari CI interessati, assumendo come valutazione effettiva il peggiore dei risultati ottenuti dalle diverse valutazioni.

A tal fine, la lunghezza del tratto sotteso da considerare per ciascun CI è la frazione di lunghezza di sottensione dell'impianto relativa al CI direttamente interessato.

In particolare, nel calcolo dell'impatto del cumulo di derivazioni su un CI va tenuto conto dei tratti di tale CI eventualmente sottesi da impianti idroelettrici a monte.

7) Nel caso dell'uso idroelettrico (e in generale di tutti gli usi con restituzione integrale e non differita), come si deve procedere per valutare la compatibilità di una derivazione o del cumulo di derivazioni a scala di bacino idrografico?

Ai fini della DD, le derivazioni a scopo esclusivamente idroelettrico e, più in generale, destinate a tutti quegli usi caratterizzati da una immediata restituzione della portata prelevata, (es. ittiogenico, geotermico, ecc.), comportano effetti ambientali

significativi solo sui CI direttamente interessati; di conseguenza, non si rende necessaria una valutazione specifica della loro compatibilità a scale spaziali superiori (es. sottobacino, bacino).

8) Come valuto l'impatto di una derivazione su una traversa esistente che prevede un innalzamento del livello di sfioro della traversa medesima? (24/12/2016)

L'innalzamento della soglia sfiorante costituisce un intervento sull'opera esistente che modifica di conseguenza, anche se solo limitatamente, l'assetto ambientale iniziale del CI; tale condizione non consente di mantenere l'attribuzione del requisito di "preesistenza" all'opera interessata. Proposte progettuali che prevedano un innalzamento della soglia sfiorante pertanto non potranno nell'ambito dell'area "Attrazione".

Ai fini dell'inclusione nell'area dell'Attrazione è necessario che l'opera trasversale esistente che si prevede di utilizzare per la produzione di energia idroelettrica sia stata realizzata sin dall'origine con la funzione di generare un salto idraulico e/o di ridurre la pendenza del profilo di fondo dell'alveo del CI; è pertanto esclusa da tale casistica la tipologia della "soglia" ("a raso", "di sagoma", ecc.); si precisa in proposito che il sistema "briglia - controbriglia" può essere considerato come un'unica opera.

Inoltre, la condizione di "utilizzo di un'opera trasversale esistente" può dirsi soddisfatta quando la prevista restituzione dell'acqua ricade all'interno dell'ingombro, sull'asse longitudinale del CI, dell'opera trasversale esistente.

Si ricorda infine che la valutazione degli effetti conseguenti all'innalzamento del livello di sfioro dalla traversa deve essere effettuata anche nell'ambito delle verifiche di compatibilità idraulica della derivazione, definite dalla cd. "Direttiva Traversa": (mailto:http://www.adbpo.gov.it/sites/adbpo.lepida.it/files/ci_delibera08_2010_allegato.pdf)

9) Come determino l'impatto di derivazioni a uso promiscuo o che utilizzano l'opera di presa di derivazioni per altri usi già esistenti? (19/11/2016)

Premesso che la Direttiva Derivazioni fornisce una metodologia per la valutazione dell'impatto cumulato con riferimento alle tre categorie di prelievi descritte nella tabella 4.1 e considerato che le prime due utilizzano identici indicatori e soglie, si ritiene che al momento la valutazione degli impatti cumulati possa essere condotta considerando distintamente due gruppi:

- a) derivazioni "*dissipative*" che non prevedono una restituzione puntuale dell'acqua (categorie 1 e 2);
- b) derivazioni "*non dissipative*" che prevedono la restituzione puntuale dell'acqua (es. uso idroelettrico).

Il calcolo dell'impatto di derivazioni a uso promiscuo va condotto separatamente per i due casi a) e b) e si assumerà quale livello d'impatto il valore più elevato tra essi.

10) Nella determinazione dell'impatto del cumulo di derivazioni idroelettriche, per il calcolo del parametro "D" si deve tener conto del valore della portata prelevata da quelle derivazioni caratterizzate da restituzione immediata (es. le derivazioni prive di condotta di adduzione)? (05/07/2016)

Ai fini della prima applicazione della DD si ritiene che, per la valutazione dell'impatto del cumulo di derivazioni idroelettriche (e, più in generale, dotate di restituzione), l'influenza sul parametro "portate" delle derivazioni con restituzione immediata (come definite nella FAQ n. A7) possa essere trascurata; pertanto, in questo caso, nel calcolo del valore "D" non è necessario tenere conto dei valori di portata derivata da tale tipologia d'impianti.

11) Come determino l'impatto del cumulo di derivazioni su un corpo idrico? (19/11/2016)

Come noto, la DD prevede che nel caso in cui una domanda di derivazione si inserisca in un CI in cui siano già esistenti altre derivazioni, deve essere valutata la compatibilità dell'insieme di tutte le derivazioni presenti sul CI e di quella oggetto di domanda, il cosiddetto "cumulo" di derivazioni.

La DD fornisce una metodologia per la valutazione dell'impatto cumulato dei prelievi incidenti direttamente sul CI o sulle componenti non tipizzate ad esso afferenti, con specifico riferimento a tre distinte macrocategorie di prelievi descritte nella tabella 4.1; tuttavia, considerato che le prime due categorie utilizzano identici indicatori e soglie, si ritiene che la valutazione degli impatti cumulati possa essere condotta distinguendo solamente le due tipologie delle:

- derivazioni "*dissipative*", che non prevedono una restituzione integrale nel medesimo corso d'acqua (categorie 1 e 2);
- derivazioni "*non dissipative*", che prevedono la restituzione integrale nel medesimo corso d'acqua (es. uso idroelettrico).

Nel caso in cui le derivazioni già presenti sul CI impattato dal prelievo oggetto di valutazione siano tutte riconducibili alla medesima tipologia di uso dell'acqua, il valore d'impatto del "cumulo" di derivazioni va calcolato seguendo le indicazioni della tabella 4.1 per tale tipologia, con l'inserimento dei parametri della nuova domanda.

Nel caso, più frequente, in cui le derivazioni già presenti sul CI appartengano a entrambe le tipologie, come sopra descritte, il valore d'impatto del "cumulo" di derivazioni è determinato sempre distintamente e separatamente per le due tipologie.

In tal caso, quindi, si procederà:

- a) con riferimento alla tipologia d'uso connessa alla domanda, ad effettuare il calcolo dell'impatto del cumulo integrando le derivazioni esistenti anche con le caratteristiche della domanda oggetto di valutazione;
- b) per la restante tipologia di usi, ad effettuare il calcolo dell'impatto del cumulo sulla base di quanto autorizzato e autorizzabile fino a quel momento.

Ai fini della valutazione finale si assumerà quale livello d'impatto complessivo del cumulo dei prelievi il valore più elevato tra i due casi a) e b).

12) Cosa s'intende per "opere trasversali" come indicate nella DD? (19/11/2016)

Le opere trasversali quali briglie, soglie, traverse, dighe, ecc, indicate nella DD corrispondono alle tipologie definite nei "*Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica*"

("Direttiva traverse") allegato alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 21 dicembre 2010.

13) Per la determinazione dell'impatto relativo ai parametri idromorfologici, come si opera nel caso di un CI che ricade in entrambe le zone "montagna" e "pianura"? (19/11/2016)

In questo caso occorre calcolare i valori-soglia da utilizzare come media ponderata dei valori soglia delle rispettive zone in proporzione alle lunghezze di CI ricadenti nelle due zone medesime.

D) Aspetti applicativi - Acque sotterranee

1) Quale riferimento devo assumere per il valore di soggiacenza della falda "in condizioni indisturbate"?

La DD precisa che: *"La quota di riferimento per determinare il parametro "soggiacenza" può essere assunta come livello della falda in condizioni medie indisturbate. Tale quota può essere determinata con studi e modelli specifici o facendo riferimenti a valori storici riferibili ad un intervallo temporale significativo. ..."*

2) Qualora siano presenti altre derivazioni che prelevano dallo stesso acquifero, è necessario sommare la portata della derivazione oggetto di istanza con le portate delle derivazioni già esistenti? Vanno sommate anche nel caso che le derivazioni siano riferite a usi diversi e/o acquiferi diversi, seppur ubicate nello stesso insediamento? (01/04/2016)

A differenza del caso delle derivazioni superficiali, per le derivazioni sotterranee le soglie della Direttiva non sono legate (direttamente) ai prelievi in atto. Si prende in considerazione quindi solo la portata della derivazione oggetto di valutazione, trascurando le altre derivazioni esistenti.

3) Per la valutazione della "criticità tendenziale" di una derivazione, come considero i valori della soggiacenza nel caso in cui tali valori risultino critici per condizioni naturali (es. valori della soggiacenza in zone di conoide o collinari) e/o da lungo tempo (storicamente)? (05/07/2016)

Si riporta in proposito quanto indicato al par. "4. Definizione dello Stato ambientale" dell'Allegato 2 della DD: *"... La quota di riferimento per determinare il parametro "soggiacenza" può essere assunta come livello della falda in condizioni medie indisturbate. Tale quota può essere determinata con studi e modelli specifici o facendo riferimenti a valori storici riferibili ad un intervallo temporale significativo.*

Ove richiesto da esigenze particolari, possono essere previste dai regolamenti regionali ulteriori specificazioni dei livelli di criticità mediante opportune soglie numeriche da applicarsi al corpo idrico interessato. ..."

4) Quali valori di prelievo vanno assunti per la definizione del livello d'impatto della derivazione da acque sotterranee? (06/09/2016)

Il valore di prelievo della derivazione da considerare per l'attribuzione del relativo livello d'impatto è il valore di portata massima di prelievo richiesta in concessione.

In assenza di altre definizioni ufficiali o di valutazioni specifiche, ai fini della DD possono essere considerati prelievi "a carattere saltuario" (ai quali non viene mai attribuito il livello d'impatto "rilevante") quelli per i quali è richiesto l'esercizio per non più di 92 giorni complessivi nell'arco dell'anno.

E) Reperimento Dati e Informazioni

1) Dove trovo il valore di portata media naturalizzata "Qn"? (01/04/2016)

Per i CI naturali, la portata naturalizzata da utilizzare è quella fornita dagli strumenti ufficiali più aggiornati (es. Piano regionale di Tutela delle Acque, Annale Idrografico, ecc.) nella sezione idrografica in cui viene effettuato il prelievo.

In mancanza di tale valore, essa andrà ricostruita nella sezione d'interesse mediante le formule di regionalizzazione e/o le metodologie utilizzate negli strumenti stessi, basandosi preferibilmente sulle più vicine sezioni idrografiche nelle quali sono disponibili i valori ufficiali.

Nel caso delle sorgenti (e dei fontanili), appare congruo utilizzare la portata effettivamente sgorgante dalla bocca della sorgente stessa.

Tale valore sarà ottenuto prioritariamente mediante misure dirette di portata (in numero idoneo a rappresentare l'andamento stagionale della portata della sorgente) oppure mediante studio idrogeologico o giudizio esperto.

Nel caso dei CI artificiali (es. canali), la portata da utilizzare è quella media di concessione per l'alimentazione del CI fornita dal gestore o dall'utilizzatore del CI o quella ricostruita mediante misure o metodologie ufficiali.

Nel caso si disponga di diverse stime di Qn effettuate attingendo a più fonti diverse, ai fini della valutazione del valore da assegnare al parametro in questione si assume cautelativamente il minore dei valori ottenuti.

2) Come individuo il CI superficiale e il suo stato ambientale? (19/11/2016)

L'informazione è presente tra gli elaborati del PdGPo 2015, all'Allegato 12.2, disponibile alla pagina web raggiungibile con il seguente link: http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elaborato_12_RepDatiCarte_3mar16/PdGPo2015_All122_Elab_12_DBase_3mar16/.

Nel caso di componenti del reticolo naturale non tipizzate/classificate, nel Cap. "4. *Definizione dello Stato ambientale*" dell'Allegato 1 della DD sono fornite le indicazioni necessarie.

3) Quando è necessario richiedere il monitoraggio ambientale di un CI? Con quali modalità?

Il monitoraggio ambientale va richiesto nei casi di domande di derivazione di acque superficiali espressamente previsti dalla DD (vedi cap. 4 "*Definizione dello stato ambientale*"); esso deve essere condotto sulla base di quanto indicato nei regolamenti regionali e/o dall'ARPA (vedi nota dell'AdBPo n. 3204 del 11/05/2015: " ... *Per quanto riguarda parametri da indagare e frequenza dei monitoraggi, si dovrà fare riferimento agli eventuali regolamenti regionali e/o alle indicazioni fornite dalle agenzie regionali competenti. ...* "

4) Come mi comporto in mancanza del valore di uno o più parametri o informazioni (es. parametri morfologici, valore del cumulo di derivazioni, ecc.)? (01/04/2016)

La DCI, all'art. 7, comma 2, precisa che: "*Qualora gli indicatori necessari per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2, risultino*

indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative può essere effettuata mediante l'utilizzo di un giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (giudizio esperto)."

Con riferimento agli indicatori sulle opere trasversali, ai fini del giudizio esperto si segnala la possibilità di avvalersi dell'uso di immagini satellitari disponibili anche sul Web.

Le opere longitudinali sono invece da ritenersi trascurabili ai fini dell'applicazione della Direttiva.

5) Quale valore di stato ambientale del CI devo assumere nel caso di quei CI classificati in stato "elevato" da confermare (o "buono potenzialmente elevato")?

Per il principio di precauzione, ai fini dell'applicazione della DD in CI classificati in stato ambientale "elevato" si assume comunque tale stato di qualità ambientale, in attesa della sua conferma definitiva.

6) Come individuo il CI (codice e/o localizzazione) (19/11/2016)?

Una possibile modalità d'individuazione di un CI consiste nel confrontare la cartografia dei CI presente tra gli elaborati del PdGPo 2015 (Allegato 12.2, disponibile alla pagina web:

http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elaborato_12_RepDatiCarte_3mar16/PdGPo2015_All122_Elab_12_DBase_3mar16/) con un qualsiasi strumento di georeferenziazione (es. shapefiles dei Comuni, strumenti Web di visualizzazione geografica, ecc.)

7) Dove trovo i dati subsidenza, soggiacenza e livelli piezometrici per individuare la criticità tendenziale del CI nel caso delle derivazioni da acque sotterranee?

I principali dati di freatimetria sono disponibili presso l'Ufficio Geologico regionale o l'ARPA (inoltre, fino al 1991 negli "*Annali Idrologici*" del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, ora ARPA, è presente la sezione "*Freatimetria*").

8) Come individuo i CI sotterranei e il relativo stato ambientale? (19/11/2016)

L'informazione è presente tra gli elaborati del PdGPo 2015, all'Allegato 12.2, disponibile alla pagina web raggiungibile con il seguente link:

http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elaborato_12_RepDatiCarte_3mar16/PdGPo2015_All122_Elab_12_DBase_3mar16/.

Nel caso di componenti del reticolo naturale non tipizzate/classificate, si veda la FAQ n. E9).

9) Nel caso di domande di derivazione che interessino corpi idrici sotterranei non classificati nel PdGPo, come considero il parametro relativo allo stato ambientale? (19/11/2016)

Nel caso in cui un corpo idrico sotterraneo non sia classificato nel PdGPO, ai fini dell'applicazione della Direttiva Derivazioni si attribuisce ad esso, in prima approssimazione, uno stato di qualità ambientale:

- "scarso" se caratterizzato da un tetto di falda posto in ambito di pianura (inferiore a 300 m s.l.m.);

- "buono" se caratterizzato da un tetto di falda posto in ambito montano/pedemontano/collinare.

In alternativa, i richiedenti di concessione di derivazione possono procedere al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei interessati dalle derivazioni medesime secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., sotto la direzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione delle Acque (ARPA) competente.

10) Chiarimenti e integrazioni sull'applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio per CI superficiali non tipizzati. (24/12/2016)

Per l'applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio della DD non sono previste deroghe o eccezioni ulteriori rispetto a quelle in essa già indicate.

Tuttavia, fino all'adozione definitiva della DD, per la valutazione da essa prevista delle derivazioni che prelevano da corpi idrici naturali o artificiali "non tipizzati" di limitata o nulla valenza ambientale, posti in ambito di pianura (cioè con sbocco a quota inferiore a 300 m.s.l.m.), l'Ufficio istruttore può attribuire in via presuntiva al CI interessato dal prelievo il medesimo stato ambientale del CI ricettore (per i corpi idrici naturali) o alimentatore (per i corpi idrici artificiali) valutando, in relazione alla valenza ambientale, l'opportunità di non richiedere i monitoraggi specifici di caratterizzazione ambientale o di verifica puntuale dell'impatto.

10) Chiarimenti e integrazioni sull'applicazione delle disposizioni della DD per derivazioni da CI superficiali non tipizzati e da sorgenti. (21/03/2017)

Per l'applicazione delle disposizioni della DD alle derivazioni da sorgenti o da corpi idrici non tipizzati non sono previste in generale deroghe o eccezioni ulteriori rispetto a quelle in essa già indicate.

Tuttavia, fino all'adozione definitiva della DD, per la valutazione delle derivazioni che prelevano da corpi idrici naturali o artificiali "non tipizzati" o da sorgenti posti in ambito di pianura (cioè con sbocco a quota inferiore a 300 m.s.l.m.), l'Ufficio istruttore può attribuire in via presuntiva al CI interessato dal prelievo il medesimo stato ambientale del CI ricettore (per i corpi idrici naturali) o alimentatore (per i corpi idrici artificiali) valutando, in relazione alla valenza ambientale, l'opportunità di non richiedere i monitoraggi specifici di caratterizzazione ambientale o di verifica puntuale dell'impatto.

Nel medesimo termine sopra indicato, inoltre, alle derivazioni da corpi idrici non tipizzati o da sorgenti caratterizzate da una portata massima prelevabile di concessione non superiore a 2 l/s, in relazione alla situazione e alla valenza ambientale del corso d'acqua/sorgente interessata l'Ufficio istruttore può attribuire un valore d'impatto (singolo o cumulato) diverso da quello desumibile dalle tabelle 4.1 e 4.2 dell'Allegato 1 della DD.

In tali casi, la compatibilità della derivazione è da intendersi comunque verificata per tutti gli usi (analogamente a quanto già previsto per l'uso idroelettrico nella nota (*

*) alla matrice ERA dell'Allegato 1 della DD) per le utilizzazioni in autoconsumo nelle località remote in mancanza di alternative all'approvvigionamento diretto da altri corpi idrici naturali e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Restano in ogni caso confermati eventuali obblighi di rilascio di portate minime necessarie al mantenimento dell'assetto ambientale del territorio a valle della derivazione in esame.